

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA- **COMUNICAZIONE DI ERRORE RELATIVO AL NONO PACCHETTO**

Roma, 9 febbraio 2023 - Con Avviso del 30 dicembre 2022 è stata data notizia delle nuove misure (e relative deroghe) applicabili alle importazioni ed esportazioni da e verso la Russia in considerazione dell'adozione del c.d. "nono pacchetto"^[1].

In particolare, veniva data notizia dell'introduzione di una possibile deroga (indicata tra le misure all'esportazione - punto 2b dell'avviso) al divieto di esportare alcuni beni atti a contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII parte B (art.3 *duodecies*, p. 5*bis*). Nello specifico, trattasi dei beni indicati ai codici NC 8417 20, 8419 8180 e 8438 1010, esportabili appunto in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), alle condizioni ritenute opportune, per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche (codice documento da indicare in dichiarazione doganale X835).

Al riguardo, i competenti Servizi della Commissione europea, interrogati in merito, hanno fatto sapere che il Reg. 2022/2474 contiene un errore, per cui due dei tre codici NC ivi citati - 8419 8180 e 8438 1010 -, non sono stati inseriti nell' allegato XXIII, pertanto non possono essere soggetti a divieto. Il Regolamento sarà, per quanto riferito, corretto nella prossima modifica che verrà operata sul Reg. 833/2014.

In conclusione, al momento, in considerazione dell'errore, non è possibile applicare il divieto di cui all'art. 3 *duodecies* (e quindi nemmeno la deroga di cui al p. 5*bis* del predetto articolo) ai suddetti codici NC (8419 8180 e 8438 1010), mentre resta vietata e, al ricorrere delle condizioni, autorizzabile l'esportazione della merce di cui al codice 8417 20 (correttamente inserito nell'allegato XXIII).

Ad ogni buon fine, si rammenta che, a differenza del codice NC 8438 1010 che al momento non è sottoposto a divieti, il codice NC 8419 8180 è comunque soggetto ad altri divieti (ad esempio, quelli di cui agli art. 2 e 2bis del reg. 833/2014) e alle relative deroghe, come correttamente esposto in TARIC.

^[1] Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/2474 del 16 dicembre 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 322 del 16 dicembre 2022 che modifica il Reg. UE n.833/2014.